

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO PRIMO: L'ASSOCIAZIONE – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

E' costituita in Guardia Sanframondi (BN) l'Associazione

ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRUPPO VOCALE VOX FIDEI"

con sede legale in Guardia Sanframondi (BN), Via Molino Vecchio, 33

L'Associazione è regolamentata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nelle opportunità e nei limiti del D. Lgs. n.460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2 – Oggetto Sociale e finalità

Sono compiti ordinari dell'Associazione:

- Contribuire alla formazione musicale e vocale degli associati e non, diffondendo la cultura musicale, ed in particolare quella del canto corale nell'ambito sociale tutto, anche attraverso la istituzione e gestione di appositi corsi formativi;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, ed in particolare del canto, attraverso contatti con persone, associazioni ed enti;
- Organizzare iniziative, attività culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione degli associati;
- Promuovere indagini, studi e ricerche sulle tradizioni religiose locali;
- Indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, seminari, conferenze, simposi, mostre, dibattiti e premi a carattere locale e nazionale, soprattutto nel campo dell'Ecumenismo e del Cristianesimo. Tali attività saranno promosse in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni o organizzazioni, nazionali ed internazionali, e, ove necessario ed opportuno, con le collaborazioni della Regione, dello Stato, della Parrocchia e altre Istituzioni Religiose, degli enti locali e di altre Istituzioni private;
- Istituire e gestire corsi liberi di studio finalizzati alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento in campo musicale, socio culturale, anche per conto di enti pubblici e privati mediante la stipula di particolari convenzioni;
- Promuovere la diffusione di attività artistiche;
- Promuovere la diffusione di attività teatrali e concertistiche;
- Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale
- Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- Potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service

audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

- Produrre materiale audiovisivo, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.

L'Associazione, inoltre, potrà:

- Ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, associazioni ed Enti Locali, nazionali ed internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza per i propri associati in tutti i settori di attività innanzi descritti;
- Potrà partecipare, ove ne ricorrano i requisiti, ai bandi di finanziamento pubblici emanati da istituzioni nazionali e comunitarie.
- Istituire borse di studio per studiosi e ricercatori meno abbienti, purchè meritevoli per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno all'Associazione;
- Stabilire l'apertura di sedi decentrate e/o di rappresentanza;
- Istituire albi onorifici;
- Rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi e quant'altro di simile;
- Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi statuari, sottoscrivere convenzioni, accordi e atti similari, per l'affidamento e la gestione di beni e/o immobili di proprietà pubblica.

Articolo 3 - Logo

L'Associazione potrà essere contraddistinta da un logo, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo. Il logo sarà segno distintivo e di immagine dell'Associazione. Tutti gli Associati lo potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione. E' fatto divieto di utilizzare la denominazione e il logo per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

TITOLO SECONDO: I SOCI

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti gli associati possono esercitare il diritto di voto in assemblea dal 18° anno di età.

Articolo 5

Per essere ammessi all'Associazione è necessario che il richiedente faccia pervenire la richiesta al Consiglio Direttivo recante le complete generalità del richiedente e con la quale dichiara di attenersi alle disposizioni contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo valuta la domanda di adesione e delibera l'eventuale ammissione o meno socio.

In caso di delibera di ammissione a socio, il Segretario provvede all'iscrizione nel libro degli associati e a rilasciare la tessera sociale.

Articolo 7

In caso di recesso l'associato deve presentare istanza per iscritto al Consiglio Direttivo che provvederà a deliberare il recesso e a dare disposizione al Segretario per la cancellazione dal libro degli associati e al ritiro della tessera.

Articolo 8

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Articolo 9

Gli associati ammessi sono tenuti:

- Al pagamento della tessera e delle quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Alla osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 10

I soci sono divisi in 4 categorie:

- **Coristi** (partecipano attivamente ai progetti vocali, musicali ed artistici e versano la quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea);
- **Ordinari** (versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea);
- **Sostenitori** (oltre la quota associativa erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- **Benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione).

Articolo 11

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile.

Articolo 12

Gli associati sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni od alle deliberazioni degli Organi Sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando quanto dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea degli Associati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

TITOLO TERZO: GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Direttore Artistico e Musicale;
- Il Collegio dei Revisori.

Assemblea degli associati

Articolo 14

L'Assemblea è costituita dalla adunanza di tutti gli associati regolarmente iscritti.

Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione con almeno 10 giorni di preavviso, a mezzo avviso scritto comunicato ad ogni associato comunicato attraverso uno dei seguenti mezzi: posta, raccomandata, mail, pec, consegna a mano con firma per ricevuta.

L'avviso dovrà riportare la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 30 Aprile.

Articolo 16

L'Assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno solare;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori;
- nomina il Direttore Artistico e Musicale su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di previsione;
- approva il rendiconto economico finanziario;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Articolo 18

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/3 dei soci.

L'Assemblea straordinaria ha luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 19

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

In tali casi, ed in tutte le convocazioni di Assemblea Straordinaria, è indispensabile il voto favorevole della maggioranza degli associati regolarmente iscritti.

Articolo 20

Nelle assemblee ogni associato dal 18° anno di età ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 2/3 dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Articolo 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o in sua assenza da un associato nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario.

Consiglio Direttivo

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri eletti fra gli associati e dura in carica tre anni. I consiglieri sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è eletto direttamente nel presente atto costitutivo.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività da porre in essere per il conseguimento dei fini sociali. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono l'ufficio di presidenza. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sono completamente gratuite; può essere riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, sono se preventivamente autorizzate e dietro presentazione della documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 25

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- propone la nomina all'Assemblea dei Soci del Direttore Artistico e Musicale;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio di previsione e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può nominare gruppi di lavoro anche non appartenenti al sodalizio, avvalersi della loro opera garantendo paritempo ai predetti la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Articolo 26

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i componenti del Consiglio direttivo stesso. Il Presidente dura in carica tre anni. E' rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Articolo 27

Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- stipula dei contratti dell'Associazione;
- rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
- sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice presidente.

Vice Presidente

Articolo 28

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento improvviso.

Il Vice Presidente dura in carica tre anni. E' rieleggibile.

Il Segretario e il Tesoriere

Articolo 29

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Il Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione rispondendone direttamente al Consiglio Direttivo.

Il Segretario sovrintende ad ogni attività amministrativa.

Articolo 30

Spetta al Segretario:

1. redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
2. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
3. tenere e redigere i seguenti libri associativi:
 - Libro Verbali Assemblee;
 - Libro Verbali Consiglio Direttivo;
 - Libro Giornale per l'annotazione cronologica dei fatti di gestione;
 - Libro degli Associati
 - Libro dei Verbali del Collegio di Revisione.

Articolo 31

Spetta al Tesoriere:

- Tenere le scritture contabili necessarie alla redazione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio di previsione.
- Tenere il registro cronologico e la cassa.

Il Direttore Artistico e Musicale

Articolo 32

Le finalità e le attività statuarie poste in essere dall'Associazione sono demandate al Direttore Artistico e Musicale (**D.A.M.**), nominato dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. La sua carica dura tre anni e coincide con la durata degli organi statutari eletti.

Il **D.A.M.** predispone il programma artistico annuale e/o pluriennale dell'Associazione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il **D.A.M.** cura l'allestimento e l'attuazione del programma artistico, avvalendosi della collaborazione di tutti gli associati.

Il **D.A.M.** ha esclusiva competenza su tutte le decisioni di natura artistica o musicale.

A suo insindacabile giudizio e limitatamente all'attività del gruppo vocale, ammette o esonera i componenti dal gruppo stesso.

All'inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo può riconoscere al D.A.M. un compenso forfettario comprensivo del rimborso delle spese eventualmente sostenute dallo stesso per il puntuale svolgimento della propria mansione. Tale spesa va evidenziata nel bilancio previsionale dell'anno.

Collegio dei Revisori

Articolo 33

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre componenti, eletti dall'Assemblea degli Associati tra persone idonee allo scopo.

Articolo 34

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nelle sedute di Consiglio Direttivo indette su argomenti di natura economica e/o patrimoniale riguardanti l'Associazione, essi non hanno diritto al voto deliberativo ma concorrono alla definizione del quorum consultivo dell'assemblea.

Articolo 35

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto economico finanziario, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO QUARTO: IL PATRIMONIO E IL BILANCIO

Articolo 36

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

Articolo 37

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili od immobili dati in proprietà o concessione all'Associazione dai soci fondatori; tali beni, nel caso ricorra la seconda ipotesi, possono essere in ogni momento riacquisiti dai predetti per particolari esigenze o per risoluzione dei rapporto associativo.

Articolo 38

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- dalle contribuzioni degli associati;
- dalle liberalità, anche testamentarie, a favore dell'Associazione;
- dalle contribuzioni di persone od Enti pubblici e privati;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca all'Associazione;
- dal fondo di riserva.

Articolo 39

Le somme versate per la tessera non sono rimborsabili in alcun caso. Le quote degli associati non sono trasmissibili per atto tra vivi e non possono essere rivalutate.

Articolo 40

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 41

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo ed è presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 42

Il bilancio di previsione per l'esercizio successivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo ed è presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno di previsione.

Articolo 43

L'eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- 10% al fondo riserva;
- il rimanente sarà messo a disposizione per acquisti di mobili e immobili e iniziative legate alle finalità dell'Associazione.

E' vietata qualsiasi distribuzione, di utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale.

TITOLO QUINTO: LO SCIoglimento

Articolo 44

L'Associazione può essere sciolta:

- per decisione degli associati;
- per provvedimento dell'autorità nei casi stabiliti dalla legge;
- per sopravvenute indisponibilità di funzionamento.

Articolo 45

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza degli associati regolarmente iscritti.

Articolo 46

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione viene devoluto ad altre associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità.

TITOLO SESTO: DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Articolo 47

Per la sua attività l'Associazione intende avvalersi di tutte le agevolazioni e privilegi in materia di imposte dirette ed indirette secondo le norme di legge vigenti e future.

Articolo 48

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione costituita.

Articolo 49

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e leggi in vigore.

Firme dei Soci Fondatori:

Alzo Felio

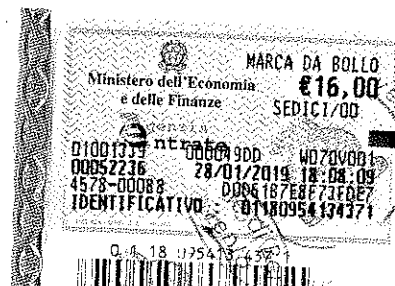
Enrico Pavia

Giuseppe Pavia

Michele Felio

Giuseppe Pavia

Enrico Pavia



Provincia di Benevento
Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguito pubblicazione il 19 FEB. 2019

N. 387 M.C. 3
Pagare 200,00 (Duecento/00)

☐ Cedolare secca art. 36 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale Max. 31/12/2019
(dispongono di servizio)

Il Direttore Provinciale
F. Pavia

